



Copia

COMUNE DI ZERFALIU

Provincia di Oristano

Via Roma, 1 - 09070 Zerfaliu OR

P.IVA: 00083990952 CF: 80001210956

Tel. (+39)0783 27000 PEC: protocollo@pec.comune.zerfaliu.or.it

DETERMINAZIONE AREA AMMINISTRATIVO- CONTABILE N. 318 DEL 10/12/2024

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI COLLABORAZIONE AUTONOMA DI SUPPORTO ALL'UFFICIO RAGIONERIA. APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO DI PROCEDURA COMPARATIVA.

L'anno duemilaventiquattro del mese di dicembre del giorno dieci nel proprio ufficio, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Responsabile del servizio Dott.ssa Antonietta Palmas, nell'esercizio delle proprie funzioni,

in disposto:

- degli artt. n. 107 e 109 del D.lgs.18.08.2000 n. 267;
- del Decreto del Sindaco n. 1 del 08.01.2024, con il quale viene affidato l'incarico di Responsabile del Servizio Amministrativo-contabile fino al 31.12.2024 alla dott.ssa Antonietta Palmas.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la Deliberazione del Consiglio comunale n. 34 del 27.12.2023, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione e la Nota Integrativa per il triennio 2024/2026.

RICHIAMATI i seguenti atti:

- Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione G.C. n. 52 del 24.10.2023;
- Regolamento Comunale di contabilità, approvato con deliberazione C.C. n. 29 del 30.11.2023;
- Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Zerfaliu, approvato con deliberazione G.C. 47 del 22.09.2023;

DATO atto che il presente provvedimento verrà sottoposto al controllo secondo le modalità disciplinate nel Regolamento Comunale per la disciplina dei controlli, approvato con deliberazione C.C. n. 1 del 21.03.2013.

VISTO l'articolo 151 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL. approvato con DLgs 267/2000.

PREMESSO che:

- con determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo contabile n. 104 del 05.04.2023, si è preso atto delle dimissioni ed è stata collocata a riposo in pensione anticipata con la c.d. “Opzione Donna”, ai sensi dell’art. 16 del D.L. n. 4/2019, a far data dal 1° settembre 2023, la dipendente di ruolo matricola 02, inquadrata presso questo Comune come Istruttore direttivo contabile, Cat. D1, posizione economica D5;
- con determinazione n. 493 del 29.12.2023 si è proceduto ad assumere, con decorrenza 29.12.2023, l’Istruttore amministrativo contabile, Area degli Istruttori, da destinare all’Ufficio Ragioneria;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 28.05.2024 si è preso atto delle dimissioni volontarie presentate dal dipendente di cui sopra, con decorrenza 27.05.2024;
- con determinazione n. 207 del 17.09.2024 si è proceduto ad assumere, con decorrenza 19.09.2024, l’Istruttore amministrativo contabile, Area degli Istruttori, da destinare all’Ufficio Ragioneria;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 28.10.2024 si è preso atto delle dimissioni volontarie presentate dal dipendente di cui sopra, con decorrenza 04.11.2024.

PRESO ATTO, per quanto sopra descritto, che il Servizio Finanziario dell’Ente versa in una situazione di difficoltà a causa della perdurante carenza di personale.

PRESO ATTO altresì che sono in corso di definizione le procedure per lo scorrimento della graduatoria del concorso pubblico espletato per l’assunzione della figura di istruttore amministrativo contabile, da destinare all’ufficio ragioneria.

CONSIDERATO che, allo stato attuale, l’Ente necessita di un supporto temporaneo al fine di assicurare la gestione della normale attività, che non può essere svolta attraverso il personale interno.

RICHIAMATE:

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 67 del 27/11/2024, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto “D.lgs. n. 165/2001 art. 33. Ricognizione annuale delle eccedenze di personale ed assenza di personale in sovrannumero – anno 2025”;
- la deliberazione della Giunta Comunale m. 18 del 29.03.2024, con cui è stato approvato il Piano Integrato di attività e Organizzazione 2024-2026.

PRESO ATTO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 22.11.2024 è stato approvato ai sensi del disposto dell’art. 3, comma 55, della L. n. 244/2007 (Finanziaria 2008) come sostituito dall’articolo 46, comma 2, del D.L. n.112/2008, convertito con modificazioni dalla L. n. 133/2008, il programma per l’affidamento di incarichi esterni di collaborazione autonoma, per il periodo 2025-2027;

RILEVATO che, nel piano di cui sopra, veniva previsto il conferimento di un incarico di collaborazione autonoma a favore di soggetti esterni all’Amministrazione, al fine di assicurare il corretto e costante funzionamento dell’ufficio Ragioneria, per l’espletamento dei numerosi e complessi adempimenti contabili;

VISTO l’art. 7, comma 6, del d.lgs. 165/2001 nel cui rispetto sono conferiti gli incarichi individuali.

TENUTO CONTO anche, delle norme recate dalla legge 244/2007 per le consulenze, gli incarichi e collaborazioni individuali per esigenze cui non si possa far fronte col personale in servizio.

ATTESO che il D.L. n. 112/2008, recante “*Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria*” convertito con modificazioni dalla L. n. 133/2008 dispone:

- all’articolo 46, comma 2, mediante la sostituzione integrale dell’articolo 3, comma 55, della L. n. 244/2007, che l’affidamento degli incarichi di collaborazione da parte degli enti locali possa avvenire solo per attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal consiglio comunale;
- all’articolo 46, comma 3, mediante la sostituzione integrale dell’articolo 3, comma 56, della L. n. 244/2007, di demandare al bilancio di previsione dell’ente la fissazione del limite di spesa per l’affidamento degli incarichi di collaborazione, lasciando al regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi l’individuazione dei criteri e delle modalità per l’affidamento degli incarichi;

ATTESO che le fattispecie “studi e consulenze” sono riconducibili alla categoria del contratto di lavoro autonomo, disciplinato dall’art. 7, comma 6, del D. Lgs. n. 165/2001, pur non esaurendone il contenuto;

DATO ATTO che i fattori che giustificano il ricorso ad affidamenti di incarichi di studio, di ricerca o di consulenza sono:

- impossibilità accertata di utilizzare personale in servizio presso l'Ente dopo aver effettuato una ricerca nella struttura organizzativa interna dei profili dichiarati in pianta organica;
- raggiungimento di obiettivi di particolare complessità e indispensabili per il conseguimento dei programmi dell'Amministrazione.

PRECISATO che per quanto concerne l'individuazione degli incarichi di studio, ricerca e consulenza occorre fare riferimento a quanto stabilito dalla Corte dei Conti in occasione dell'entrata in vigore dell'art. 1 comma 42 della L. 311/2004 (Legge Finanziaria 2005) che ha introdotto l'obbligo di comunicare tali incarichi alle Sezioni regionali di controllo di detta Corte e più precisamente:

- Deliberazione Corte dei Conti, Sezioni riunite in sede di controllo, n. 6/CONTR/05 del 15.2.2005, secondo la quale: *"Gli incarichi di studio possono essere individuati con riferimento ai parametri indicati dal D. P. R. n. 338/1994 che, all'articolo 5, determina il contenuto dell'incarico nello svolgimento di un'attività di studio, nell'interesse dell'amministrazione. Requisito essenziale, per il corretto svolgimento di questo tipo d'incarichi, è la consegna di una relazione scritta finale, nella quale saranno illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte. Gli incarichi di ricerca, invece, presuppongono la preventiva definizione del programma da parte dell'amministrazione. Le consulenze, infine, riguardano le richieste di pareri ad esperti. Il contenuto degli incarichi, cui fanno riferimento i commi 11 e 42, coincide quindi con il contratto di prestazione d'opera intellettuale, regolato dagli articoli 2229 - 2238 del codice civile. Per valutare se un incarico rientra in una delle categorie previste dai commi 11 e 42, occorre considerare il contenuto dell'atto di conferimento, piuttosto che la qualificazione formale adoperata nel medesimo. A titolo esemplificativo, si elencano alcuni tipi di prestazione che rientrano nella previsione normativa:*
 - *studio e soluzione di questioni inerenti all'attività dell'amministrazione committente;*
 - *prestazioni professionali finalizzate alla resa di pareri, valutazioni, espressione di giudizi;*
 - *consulenze legali, al di fuori della rappresentanza processuale e del patrocinio dell'amministrazione;*
 - *studi per l'elaborazione di schemi di atti amministrativi o normativi.*
 - *le prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge, qualora non vi siano uffici o strutture a ciò deputati;*

Non rientrano, in sostanza, nella previsione gli incarichi conferiti per gli adempimenti obbligatori per legge, mancando, in tali ipotesi, qualsiasi facoltà discrezionale dell'amministrazione. L'esclusione di questo tipo di incarichi è, del resto, convalidata dallo stesso comma 42 che esclude dall'ambito della sua applicazione gli incarichi conferiti ai sensi della legge sui contratti di appalto dlgs.n.50/2016.

Restano fuori dell'oggetto dei commi 11 e 42 anche i "rapporti di collaborazione coordinata e continuativa", che rappresentano una posizione intermedia fra il lavoro autonomo, proprio dell'incarico professionale, e il lavoro subordinato (art. 409, n. 3 del codice di procedura civile; art. 61 D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276)."

RILEVATO che il ricorso all'affidamento di incarichi esterni, ai sensi del D.Lgs.n. 165/2001, art. 7 comma 6, deve essere giustificato da diversi fattori ed in particolare:

- l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione;
- l'amministrazione deve aver preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
- devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico;

EFFETTUATA una ricognizione sulla vigente dotazione organica comunale e preso atto che, allo stato attuale, non esistono figure interne cui sia possibile conferire detto incarico.

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 24.10.2023 con la quale è stato approvato il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi il quale, al Capo IX (art. 106-115), disciplina l'affidamento degli incarichi di collaborazione autonoma.

VERIFICATA, pertanto, la necessità di individuare un soggetto di idonea competenza, a supporto delle attività dell'ufficio (riapertura anno finanziario 2025, gestione del bilancio primo quadrimestre 2025, riaccertamento ordinario dei residui esercizio 2024, predisposizione rendiconto esercizio 2024, adempimenti connessi, affiancamento dipendente neo assunto incaricato all'ufficio ragioneria, gestione cassa vincolata, ecc..), per un periodo sino al 30/04/2025 decorrente dalla data stipula del contratto (prevista presumibilmente per il 01/01/2025).

RITENUTO quindi:

- di affidare un incarico prestazione d'opera occasionale di collaborazione autonoma a supporto dell'area finanziaria per il periodo dal 01/01/2025 circa al 30/04/2025;
- di quantificare l'importo per lo svolgimento in € 5.000,00 onnicomprensivi;
- di dover attivare una procedura comparativa ai fini della selezione del soggetto affidatario dell'incarico di che trattasi, al quale dare idonea pubblicità tramite pubblico avviso;
- di dare atto che si procederà in fase di affidamento alla formalizzazione del relativo impegno di spesa.

RILEVATO che, in ordine all'affidamento dell'incarico in parola, sussistono tutti i requisiti di legge in quanto:

- a) l'oggetto della prestazione corrisponde a competenze attribuite dall'ordinamento all'Amministrazione (attività di ragioneria);
- b) la prestazione è di natura temporanea (fino al 30.04.2025) ed altamente qualificata in quanto è affidata ad un soggetto che ha acquisito una formazione in ambito pubblico che consente l'immediata fruibilità dell'incarico;
- c) sono preventivamente determinati luogo (presso la sede del Comune di Zerfaliu), oggetto dell'incarico (supporto al Servizio Ragioneria) e compenso della collaborazione (€ 5.000,00 lordo);

CONSIDERATO, in ordine alla natura dell'instaurando rapporto, che:

- il prestatore d'opera s'impegna ad espletare la propria opera con il lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione;
- il prestatore instaura con il Comune di Zerfaliu un rapporto lavorativo di natura occasionale, non continuativo, non soggetto all'osservanza di un orario determinato, che non comporta l'inserimento del prestatore dell'organizzazione dell'Ente in modo sistematico, che non è soggetto a costante vigilanza o poteri disciplinari del datore di lavoro, il cui rischio ricade esclusivamente sul prestatore;

RITENUTO di inquadrare tale prestazione, stante il requisito della professionalità ma non quello dell'abitudine e della subordinazione, fra le tipologie di reddito di lavoro autonomo occasionale previste dall'art. 67, comma 1, lettera L) del T.U.I.R. D.P.R. 917/1986 (redditi diversi) e che l'incarico sarà svolto in piena autonomia e senza vincolo di subordinazione.

VISTO lo schema di avviso pubblico di procedura comparativa per l'affidamento dell'incarico in oggetto allegato a).

PRESO ATTO che, con tale avviso, il Comune di Zerfaliu si riserva la facoltà di affidare l'incarico in oggetto anche in presenza di una sola domanda, purché risulti valida e idonea in relazione all'oggetto dell'incarico.

ESPRESSO il parere favorevole della regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del dlgs. N. 267 del 2000 e sulla compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento

della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9 – c 1 – lettera a), punto 2 del D.L. n. 78/2009;

Tutto ciò premesso

DETERMINA

Di approvare l'allegato avviso pubblico per il conferimento di incarico di prestazione d'opera occasionale di collaborazione autonoma a supporto dell'area finanziaria per il periodo dal 01/01/2025 circa al 30/04/2025.

Di quantificare l'importo per lo svolgimento dell'incarico in € 5.000,00 onnicomprensive, oltre Irap se dovuto, imputando la spesa al capitolo 1090/1 del bilancio di previsione 2024-2026, esercizio 2025.

Di attivare una procedura comparativa ai fini della selezione del soggetto affidatario dell'incarico di che trattasi, al quale dare idonea pubblicità tramite pubblico avviso.

Di dare atto che si procederà in fase di affidamento alla formalizzazione del relativo impegno di spesa.

Di disporre la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio on-line del Comune per giorni 15 consecutivi, secondo quanto disposto dall'art.32 della legge n.69/2009 e art.124 del D.lgs. 267/2000.

Di dare atto che del presente provvedimento verrà data pubblicità sul sito istituzionale dell'Ente, in conformità agli obblighi sulla trasparenza di cui al D. Lgs. n. 33/2013.

Il Responsabile del Servizio

Firmato digitalmente

Dott.ssa Antonietta Palmas